






Sede Legale: Via Terme di Traiano n.39/a -
 00053 Civitavecchia (Roma)

DELIBERAZIONE N. 1208 DEL 28 GIU. 2021

Struttura Proponente: "UOC Personale"	
OGGETTO: annullamento e revoca in autotutela del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 22 posti di Assistente Amministrativo Ctg. C, da assegnare alle Aziende ASL Roma 4 (n. 14) e ASL Roma 5 (n. 8), con la riserva di n. 2 posti, da assegnare alla ASL Roma 4, a favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.	
L'estensore (Consuelo Di Falco) Firma <u>CDF</u>	IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Cristina Matranga 
Parere del Direttore Amministrativo: <u>Dott. Francesco Quagliariello</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)	Firma 
	Data <u>25/06/2021</u>
Parere del Direttore Sanitario: <u>Dott. ssa Carmela Matera</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)	Firma 
	Data <u>25/06/2021</u>

Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico	Rilevazione di Bilancio: Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
Struttura Proponente: UOC Personale	Esercizio:
Proposta n. <u>207</u> del <u>25/6/2021</u>	Codice sottoconto;
Responsabile del Procedimento	Importo stanziato;
Dott. Roberto Di Cicco (firma) 	Importo utilizzato;
	Importo della delibera;
	Importo residuo finale;
Il Direttore	Visto del funzionario addetto al controllo del budget: (firma)
Dott. Roberto Di Cicco (firma) 	Il Dirigente della U.O.C. Bilancio (firma)

IL DIRETTORE UOC PERSONALE

PREMESSO

che con Deliberazione del D.G. n. 691 del 09/05/2021 si è proceduto all'indizione dei concorsi pubblici, con quota riservata del 50% per il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, quale Azienda Capofila - in virtù del Protocollo di Intesa approvato giusta Deliberazione del C.S. n. 473 del 19/04/2019 - tra gli altri, anche per il profilo di "Assistente Amministrativo ctg. C";

che, successivamente, con deliberazione del Direttore Generale n. 149 del 29/01/2020, si è proceduto alla riapertura dei termini dei concorsi pubblici, con quota riservata del 50% per il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, e, dunque, anche del concorso per il profilo di "Assistente Amministrativo ctg. C";

che i relativi bandi di avviso pubblico di concorso, ad eccezione di quello per Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere ctg. "D", sono stati pubblicati sul BUR Lazio n. 18 del 03/03/2020, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale, n. 21 del 13/03/2020 nonché sul sito internet aziendale;

che a seguito della pubblicazione dell'avviso di concorso per il profilo di Assistente Amministrativo Ctg. "C", sono pervenute, entro il termine di scadenza fissato al 14/04/2020, n. 1574 istanze di partecipazione e che le suddette domande sono state esaminate al fine dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando di avviso, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di concorsi e/o avvisi pubblici;

che con deliberazione del Direttore Generale n. 884 del 25/05/2020 si è proceduto all'ammissione ed esclusione dei candidati;

che con Ordinanza del Direttore Generale n. 93 del 07/12/2020, rettificata con Ordinanza n. 1 del 07/01/2021, si è proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice;

DATO ATTO

che in data 27/01/2021 si sono svolte la prova scritta e la prova pratica del concorso in questione, presso la nuova "Fiera di Roma", con l'ausilio di una ditta specializzata che ha fornito il supporto tecnologico alla realizzazione del Concorso;

che la Commissione esaminatrice, con e-mail del 30/03/2021, ha chiesto la pubblicazione sul sito aziendale del diario delle prove "orali", che si sarebbero svolte a partire dal 26/04/2021 fino al 12/05/2021;

PRESO ATTO

che la Regione Lazio, con nota prot. n. 362365 del 22/04/2021, ha disposto la sospensione delle procedure concorsuali concernenti il ruolo amministrativo, per dare priorità alle procedure riguardanti il ruolo sanitario;

che, a seguito della predetta nota regionale, in data 23/04/2021, è stata data comunicazione del rinvio della prova orale ai candidati ammessi, a mezzo e-mail e tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale;

che con nota del 03/03/2021, il Segretario Territoriale FIAL della ASL Roma 5, dott.ssa Laura Mosticchio, ha contestato alla Commissione esaminatrice l'erroneità di talune risposte (riconosciute, invece, valide dalla Commissione) e la non corretta formulazione di talune domande, rispetto alla quali veniva richiesto un chiarimento;

che in data 05/05/2021, con nota assunta al protocollo generale con n. 23639, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiesto chiarimenti in merito alla vicenda di cui trattasi;

che in data 10/05/2021 si è insediato il nuovo Direttore Generale, dott.ssa Cristina Matranga, nominato dalla Regione Lazio con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00099 del 07/05/2021;

che lo stesso Direttore Generale ha ritenuto necessario ed opportuno effettuare un approfondimento degli atti del concorso pubblico in argomento - all'epoca sospeso giusta comunicazione della Regione Lazio del 22/04/2021 - alla luce del contenuto delle sopra richiamate contestazioni;

che, a seguito dell'istruttoria effettuata, il Direttore Generale, acquisita con nota prot. n. 129790 del 08/06/2021, indirizzata al Direttore Amministrativo e al Direttore della UOC Personale, ha ritenuto sussistenti nella procedura in esame elementi di non piena legittimità relativi sia ai criteri di formulazione dei quesiti, sia alle possibili risposte, gli uni e le altre non sempre univoci ed oggettivi;

che, in particolare, nella nota vengono analizzati dettagliatamente i singoli quesiti a risposta multipla oggetto di contestazione, rilevando che:

- per il primo quesito *"Quale autorità è competente al rilascio dell'Autorizzazione sanitaria per l'avvio di una attività di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande"*: la risposta considerata valida dalla Commissione (ossia la Regione Lazio e in alcuni casi la ASL) non è rispondente all'attuale disciplina vigente in materia, con la conseguenza che "nessuna delle quattro opzioni di risposta poteva essere considerata corretta";
- per il secondo quesito *"L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie va inoltrata"*: anche in questo caso la risposta considerata valida dalla Commissione (al comune territorialmente competente) non sembra corretta, in quanto l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, ai sensi del DLgs 502/92 nonché ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 4/2003 (e Regolamento attuativo) va inoltrata alla Regione (diversamente il Comune è competente a rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione delle strutture di cui all'art. 4 della L.R. 4/2003);
- per il terzo quesito *"in quali casi il Presidente della Repubblica può sciogliere le camere?"*: la domanda appare formulata in maniera ambigua, atteso che nessuna delle 4 opzioni disponibili poteva dirsi certa e inequivocabile, tenuto conto dell'esistenza del semestre bianco";
- per il quarto quesito contestato *"l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, spetta.."*, appare anche questa domanda formulata in maniera ambigua, in quanto non è chiaro se faccia riferimento al DLgs



165/2001, ovvero al DLgs 502/1992, che in materia sanitaria individua il Direttore Generale l'organo preposto ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, fermo restando il potere di delega di talune funzioni gestionali a favore dei dirigenti”;

TENUTO CONTO del consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale (solo per citare alcune delle numerose pronunce sul punto) *“...in sede di concorso pubblico la formulazione di un quesito deve contemplare la presenza di una risposta “oggettivamente” esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (Cons. Stato sez II – Sentenza 5.10.2020, n. 5820);*

che ancora: “... l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola, può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare poi che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa” (TAR Napoli Sez V 13.05.2021, n.3186);


PRESO ATTO nella stessa nota prot. 129790 dell'8 giugno 2021 sopra richiamata, dell'esistenza di altre procedure concorsuali per il reclutamento del medesimo profilo professionale di “assistente amministrativo”, attualmente in corso presso altre Aziende Sanitarie della Regione Lazio, tra le quali la ASL Roma 1;

della nota prot. n. 111335 del 13.05.2021, con la quale l'Azienda ha chiesto alla competente Direzione Regionale, nonché alla Direzione Generale della ASL Roma 1, di valutare la possibilità di una riapertura dei termini del Concorso pubblico per “Assistente Amministrativo”, recentemente pubblicato dalla ASL Roma 1;

che tale opportunità consentirebbe di centralizzare in una medesima procedura concorsuale il reclutamento celere delle risorse di medesimo profilo;

dei motivi di opportunità espressi nella nota del Direttore Generale sopra richiamata, che indirizzano all'adozione di un apposito provvedimento in urgenza di autotutela per la revoca della procedura concorsuale;

VISTA la nota della Regione Lazio, prot. n. U491791 del 03/06/2021 (assunta al protocollo aziendale n. 28875 di pari data), di autorizzazione alla riapertura dei termini del concorso per Assistente Amministrativo indetto dalla ASL Roma 1;

- DATO ATTO** che della riapertura dei termini è stata data formale comunicazione anche alla ASL Roma 5, in quanto Azienda aggregata nella procedura concorsuale in oggetto, giusta nota prot. 29774 dell'8 giugno 2021;
- VISTO** l'art. 97 della Costituzione che sancisce il principio del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione;
- VISTI** gli artt. 21 nonies e 21 quinquies della L. n. 241/1990 e s.m.i. che disciplinano, rispettivamente, il potere di annullamento e revoca in autotutela da parte della P.A.
- CONSIDERATO** che il procedimento concorsuale di cui trattasi non è stato completato e che, pertanto, non è sorta alcuna posizione soggettiva qualificata e tutelata;
- che "fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso" (Cons Stato Sent 2838/2013, TAR Lazio Sent. 6024/2012), TAR Campania Napoli Sent n. 1646/2012);*
- che non risulta necessaria la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, in quanto la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo ad un provvedimento in autotutela fino al momento in cui sia intervenuta la nomina dei vincitori (Consiglio di Stato, Sez. III, 01.08.2011, n. 4554);
- CONSIDERATO** altresì, che i principi di rango costituzionale, di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa rendono quantomeno inopportuno il mantenimento ed il completamento della procedura concorsuale in argomento, sia - da un lato - sotto il profilo di legittimità che - dall'altro, di opportunità per le motivazioni in premessa rappresentate;
- RITENUTI** sussistenti, nel caso di specie, profili di illegittimità relativi sia ai criteri di formulazione dei quesiti (non sempre univoci), sia alle possibili risposte (non sempre corrette e comunque univoche) che legittimano l'adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'interesse pubblico all'annullamento dell'atto prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati, poiché nell'ipotesi in esame il mancato annullamento degli atti inficiati dalle violazioni di cui sopra, espone l'Azienda a possibili azioni di tutela giurisdizionale che, qualora accolte, potrebbe condurre comunque all'annullamento della procedura concorsuale il quale, nel frattempo, potrebbe essere portato a conclusione con l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori, con
- 

conseguente gravissimo danno (anche all'immagine dell'Azienda), nonché evidenti risvolti di responsabilità civile a carico dell'Azienda per non aver interrotto in tempo utile la definizione di una procedura selettiva minata dagli evidenziati profili di responsabilità;

RITENUTI

contestualmente sussistenti i motivi di opportunità come sopra illustrati che rendono necessario riesaminare le specifiche ragioni di pubblico interesse che hanno determinato l'ente a bandire la procedura concorsuale e che legittimano l'adozione di un provvedimento di revoca del bando e della procedura;

pertanto, sulla base delle indirizzi contenuti nella nota prot. n. 129790 dell'8/06/2021 di dover procedere, mediante esercizio dei poteri di autotutela, all'annullamento della procedura concorsuale di che trattasi e alla revoca della stessa e del relativo bando per i motivi del pari espressi in premessa;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005,

PROPONE

per i motivi in premessa indicati, qui da intendersi interamente riportati e trascritti,


di annullare in autotutela la procedura effettuata in merito all'espletamento del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 22 posti di Assistente Amministrativo Ctg. "C", da assegnare alle Aziende ASL Roma 4 (n. 14) e ASL Roma 5 (n. 8), con la riserva di n. 2 posti, da assegnare alla ASL Roma 4, a favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, di cui alla Deliberazione n. 149 del 29/01/2020, per le motivazioni espresse in premessa;

di revocare in autotutela la stessa procedura del concorso pubblico (ed il relativo bando), per titoli ed esami, per la copertura di n. 22 posti di Assistente Amministrativo Ctg. C, da assegnare alle Aziende ASL Roma 4 (n. 14) e ASL Roma 5 (n. 8), con la riserva di n. 2 posti, da assegnare alla ASL Roma 4, a favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, di cui alla Deliberazione n. 149 del 29/01/2020;

di poter dare atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi.

IL DIRETTORE UOC "Personale"

Dott. Roberto Di Cicco



IL DIRETTORE GENERALE

- IN VIRTU'** del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00099 del 07/05/2021;
- VISTO** l'art. 3 del D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1085 dell'11/05/2021;
- LETTA** la proposta di delibera, "annullamento e revoca in autotutela del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 22 posti di Assistente Amministrativo Ctg. C, da assegnare alle Aziende ASL Roma 4 (n. 14) e ASL Roma 5 (n. 8), con la riserva di n. 2 posti, da assegnare alla ASL Roma 4, a favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017", presentata dal Direttore della UOC Personale;
- PRESO ATTO** che il Direttore Amministrativo proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

di annullare in autotutela la procedura effettuata in merito all'espletamento del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 22 posti di Assistente Amministrativo Ctg. C, da assegnare alle Aziende ASL Roma 4 (n. 14) e ASL Roma 5 (n. 8), con la riserva di n. 2 posti, da assegnare alla ASL Roma 4, a favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, di cui alla Deliberazione n. 149 del 29/01/2020, per le motivazioni espresse in premessa;

di revocare in autotutela la stessa procedura del concorso pubblico (ed il relativo bando), per titoli ed esami, per la copertura di n. 22 posti di Assistente Amministrativo Ctg. C, da assegnare alle Aziende ASL Roma 4 (n. 14) e ASL Roma 5 (n. 8), con la riserva di n. 2 posti, da assegnare alla ASL Roma 4, a favore del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, di cui alla Deliberazione n. 149 del 29/01/2020;

di dare atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi;

di stabilire, ai sensi della deliberazione n. 1598 del 31 ottobre 2017, avente ad oggetto: "Modifica e integrazione della deliberazione n. 703 del 13/06/2012 di "Adozione del nuovo sistema di pubblicità degli atti aziendali sul sito web aziendale", che il presente atto dovrà essere pubblicato integralmente sul sito web Aziendale.



La struttura UOSD Affari Generali e Documentali curerà gli adempimenti previsti dagli art. 4 e 6 del regolamento approvato con deliberazione n. 846 del 18 luglio 2006.

La presente deliberazione è composta di n. 8 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Cristina Matranga)



5

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Civitavecchia, li

Il Dirigente della U.O.S.D. Affari Generali e Documentali
Dr.ssa Valentina Mori

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 29 GIU. 2021

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Assistente Amministrativo
Marco Mariani

Il Dirigente della U.O.S.D. Affari Generali e Documentali
Dr.ssa Valentina Mori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata all' U.O.C. Sistemi Informatici ICT per la
pubblicazione sul sito web aziendale in data 29 GIU. 2021

E' stata rimossa dal sito web aziendale in data _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Assistente Amministrativo
Marco Mariani

Il Dirigente della U.O.S.D. Affari Generali e Documentali
Dr.ssa Valentina Mori
